

Aderente A.N.L.C.

CACCIA SPORT E NATURA

Tesseramento 2026/27

La garanzia è prestata ai titolari di licenza valida per l'esercizio della caccia e alle Guardie Giurate Volontarie.

La garanzia s'intende prestata per i seguenti rischi:

- Attività venatoria in conformità della Legge 157/92 sulla caccia ed attività di controllo, prelievo, cattura anche con reti, gestione faunistica, anche con l'ausilio dei cani da caccia, da tana e da traccia, recupero ungulati coinvolti in incidenti stradali, autorizzata dalle autorità competenti (Regione, Provincia, A.T.C. C.A., ecc.).
- Tiro a volo, alla bottiglia, al bersaglio fisso e mobile, con l'arco, balestra e qualunque altra forma consentita per il tiro; esercitata nei campi autorizzati.
- Controllo e caccia di animali opportunisti, invasivi, predatori; ricerca, cattura od uccisione di viperidi, pulizia e manutenzione delle armi, tutto in conformità alle disposizioni delle autorità.
- Attività cinofila: addestramento cani da caccia, gare cinofile svolte nelle zone e periodi consentiti o temporaneamente autorizzate in conformità dei regolamenti vigenti.
- Falconeria svolta nelle zone e nei periodi consentiti in conformità alle disposizioni vigenti.
- Attività di raccolta funghi e tartufi, pulizia/manutenzione armi, costruzione e/o sistemazione capanni di caccia, miglioramento e recupero ambientale, caccia fotografica.
- Uso di piccole imbarcazioni a remi per la caccia in palude, su laghi o corsi d'acqua e di piccole imbarcazioni con motore di potenza non superiore a tre cavalli fiscali per la caccia ed il recupero della fauna selvatica in palude, su laghi o corsi d'acqua ove sia autorizzata l'attività venatoria.
- Esercizio della pesca sportiva nelle sue varie forme, con esclusione di quella subacquea.
- Infortuni subiti dalle GGV in possesso di decreto prefettizio/provinciale, durante l'espletamento delle funzioni di vigilanza, compresi gli spostamenti da e per i luoghi ove l'Assicurato espleta l'attività di Guardia, nonché gli Infortuni derivanti da alluvioni ed inondazioni, influenze termiche ed atmosferiche, nella funzione di protezione civile, durante

tutto l'anno, anche nelle ore notturne, ovunque effettuata nell'ambito del territorio di competenza in conformità dei regolamenti delle autorità competenti.

- Dall'attività ecologica svolta durante le manifestazioni organizzate.

L'assicurazione è valida in tutto il Mondo, purché l'attività venatoria sia esercitata nel rispetto delle normative vigenti, nelle nazioni interessate ed è valida per un anno dal giorno del versamento. Per l'attività di controllo di animali selvatici, la ricerca di funghi e tartufi e caccia fotografica l'assicurazione è valida solo in Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano.

DENUNCIA SINISTRI: le denunce dei sinistri devono essere inviate entro 10 gg., su apposita modulistica disponibile presso i nostri delegati, al seguente indirizzo: AON S.p.A. Via E. Calindri n. 6, 20143 Milano e per e-mail a sinistri.anlc@aon.it e, per conoscenza, a segreteria@cacciasportenatura.it. Denunce di sinistro per morte o ferimento del cane dovranno essere inviate entro 48 ore dall'evento, pena la decadenza del diritto al risarcimento.

INFORTUNI: l'Assicurazione è prestata per gli infortuni che producano: Invalidità Permanente; Morte; ricovero in struttura pubblica o privata equivalente; applicazione di apparecchio gessato e/o apparecchio di immobilizzazione sostitutiva equivalente; subiti durante l'esercizio delle attività previste dalla Polizza.

È considerato infortunio l'evento dovuto a causa fortuita e violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili le quali abbiano per conseguenza la Morte, una Invalidità Permanente od una Inabilità Temporanea da cui scaturisca la necessità di ricovero o di protesi gessata e/o apparecchio di immobilizzazione sostitutiva equivalente, liquidabili nei limiti previsti.

FRANCHIGIA SULL'INVALIDITÀ PERMANENTE (Tabella I.N.A.I.L.):

Nessuna franchigia fino a € 52.000, oltre € 52.000 franchigia del 5%.

RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI

All'assicurato è risarcito di quanto sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali, per danneggiamenti a cose od animali, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in attività previste dall'assicurazione.

Compresa in garanzia la **R.C.T.** derivante dalla proprietà, conduzione, addestramento ed allenamento dei cani di proprietà destinati all'attività venatoria, regolarmente iscritti all'anagrafe canina a nome del socio titolare oppure iscritti ai libri genealogici ENCI con proprietà regolarmente registrata.

La garanzia sarà operante esclusivamente per le attività regolamentate dalla Legge n°157/92, Leggi regionali e per l'attività di tartufi nel rispetto delle normative in materia.

Terzi: non sono considerati terzi fra di loro, il coniuge, i genitori, i figli degli assicurati, nonché qualsiasi altro parente od affine con loro convivente ad eccezione dei casi riguardanti la lesione personale in cui, pur sussistendo i predetti rapporti, la lesione stessa si sia verificata durante le attività coperte dalle presenti garanzie.

TUTELA LEGALE

Per le tessere tipo 1; 2; 3, la Società garantisce il pagamento di tutte le spese di assistenza extragiudiziale, giudiziale e peritale, sostenute dall'assicurato per azioni civili e/o penali nei loro confronti, limitatamente all'attività venatoria a condizione che venga praticata con i requisiti di Legge e Regolamenti venatori. La garanzia è estesa ad attività cinofile, addestramento di cani da caccia ad uso personale, nonché ad ogni altra attività prevista dalla copertura assicurativa ed è valida per un anno dalla data del pagamento.

Per i procedimenti penali sono rimborsabili le spese a condizione che il giudizio si concluda con sentenza di proscioglimento non dipendente da causa estintiva del reato.

Per i procedimenti amministrativi sono rimborsabili a condizione che siano conclusi con l'archiviazione o dissequestro o l'opposizione non venga rigettata o sia accolta ovvero non venga emessa ordinanza di ingiunzione.

Massimali di copertura:

Tessere tipo **1; 2; 3** € 15.000,00 per sinistro ed annualità assicurativa.

L'assicurazione è operante per la morte del cane di proprietà, regolarmente registrato all'anagrafe canina, solamente per chi ha contratto la tessera TIPO 3.

Le garanzie si intendono operanti per i sinistri avvenuti esclusivamente durante l'attività venatoria, di controllo faunistico autorizzato e di ricerca tartufi, a seguito di:

- attacco di ungulati selvatici a cui sia consentita la caccia in Italia;
- morsi di vipere e shock anafilattico da punture di insetti (esclusa la leishmaniosi la filariosi e altre malattie trasmissibili da insetti); istiche e tassi.
- avvelenamento; annegamento; scatti di lacci o tagliole; cadute in burroni o crepacci.
- investimento da veicolo (a condizione che il responsabile del veicolo non debba il risarcimento o questi non sia stato identificato).

L'indennizzo previsto viene garantito per UN solo cane di proprietà dell'assicurato.

In caso di morte di cani di età inferiore ai 2 anni e superiore a 8 le somme si intendono ridotte del 50%.

In caso di morte di cani di età superiore a 12 anni non è previsto alcun indennizzo.

SCOPPIO DEL FUCILE

Limite massimo annuo di indennizzo per tutti i tipi di tessera:

€ 400,00 scoperto 20% minimo di € 100 (sotto questo valore nessun risarcimento). Le canne danneggiate devono essere rottamate secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

FURTO E RAPINA DEL FUCILE

Sono assicurati il fucile/i di proprietà dell'assicurato, regolarmente denunciato/i, contro i danni materiali e diretti cagionati da: furto avvenuto con scasso ed effrazione nella residenza, in camera d'albergo o nel vano bagagli di aeromobili o pullman in occasione di gite, viaggi, per l'esercizio dell'attività venatoria. Per rapina (sottrazione di cose mediante violenza alla persona)

Limite massimo annuo di indennizzo per tutti i tipi di tessera:

€ 1.000,00 scoperto 20% minimo di € 200 (sotto questo valore nessun risarcimento).

Tessera TIPO 1

Responsabilità Civile Terzi ivi compresa quella derivante dalla proprietà del cane regolarmente iscritti all'anagrafe canina, per le attività previste dalla Legge n°157/92 e Leggi regionali (solo durante il periodo di caccia) e per l'attività di ricerca tartufi nel rispetto delle normative.

Responsabilità Civile Terzi:

Massimale per ogni sinistro ed anno € 903.283,12

Limite per ogni Persona € 677.462,34

Limite per danni a cose € 225.820,78

R.C. Proprietà del cane solo nel periodo consentito per la caccia

Infortuni personali:

Caso Morte € 90.328,31

Caso Invalidità Permanente € 90.328,31 (franchigia del 5% per risarcimenti € 52.000)

Diaria:

Per ricovero €18,00 al giorno per max 90 gg. con franchigia di 5gg.

Per gesso e/o apparecchio immobilizzante € 8,00 al giorno per 60 max gg. con franchigia di 5gg.

Furto e scoppio dei fucili:

Furto € 1.000,00 scoperto 20% minimo di € 200 (sotto questo valore nessun risarcimento).

Scoppio € 400,00 scoperto 20% minimo di € 100 (sotto questo valore nessun risarcimento).

Tessera TIPO 2

Responsabilità Civile Terzi ivi compresa quella derivante dalla proprietà del cane regolarmente iscritti all'anagrafe canina, per le attività previste dalla Legge n°157/92 e Leggi regionali e per l'attività di ricerca tartufi nel rispetto delle normative, valida tutto l'anno.

Responsabilità Civile Terzi:

Massimale per ogni sinistro ed anno € 3.000.000,00

Limite per ogni Persona € 3.000.000,00

Limite per danni a cose € 3.000.000,00

Infortuni personali:

Caso Morte € 100.000,00

Caso Invalidità Permanente € 100.000,00 franchigia del 5% oltre € 52.000

Diaria:

Per ricovero € 21,00 al giorno per max 90 gg. con franchigia di 5gg.

Per gesso e/o apparecchio immobilizzante € 21,00 al giorno per max 90 gg. con franchigia di 5gg.

Furto e scoppio dei fucili:

Furto € 1.000,00 scoperto 20% minimo di € 200 (sotto questo valore nessun risarcimento).

Scoppio € 400,00 scoperto 20% minimo di € 100 (sotto questo valore nessun risarcimento).

Tessera TIPO 3

come tessera TIPO 2 in più morte di UN cane.

Massimo indennizzo per tessera e anno:

Per morte cani iscritti all'ENCI con qualifica di MB/ECCELLENTE € 1.000,00

Per morte cani iscritti all'ENCI € 400,00

Per morte di tutti gli altri cani € 260,00

In caso di morte di cani di età inferiore ai 2 anni e superiore a 8 le somme sono ridotte del 50%.

In caso di morte di cani di età superiore a 12 anni non è previsto alcun indennizzo.

Per rimborsi spese relativi a cure veterinarie non è previsto alcun indennizzo.